

Tribunale di Piacenza; sentenza 15 novembre 2010, n. 856/2011; Giud. Morlini.

FATTO

Nella presente controversia, l'attore chiede il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un infortunio, cagionato dal convenuto nell'ambito di una partita di calcio.

Resiste il convenuto.

La controversia è istruita con l'esame dei testi indotti dalle parti.

IL CASO.it

DIRITTO
a) La questione di diritto sottoposta all'esame del Giudice è quella della responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante.

Il problema, in tutta evidenza, si pone sia per le attività sportive che la dottrina qualifica come necessariamente violente, nelle quali la violenza è *in se* della competizione (ad esempio, la boxe); sia per gli sport, come quello oggetto di causa, *id est* il calcio, eventualmente violenti, nei quali cioè la violenza non è strutturalmente prevista, ma è pur sempre disciplinata perché evento possibile, e talvolta inevitabile, in ragione del contatto fisico tra i contendenti.

Non è ovviamente in discussione la legittimità della pratica di tali sport, posto che il fondamento politico sostanziale dell'attività sportiva, anche se violenta, è quello dell'utilità umana dello sport per il miglioramento della salute psicofisica dei cittadini, e quindi dell'interesse primario che l'ordinamento statale riconnette alla

pratica dello sport, intesa come altamente educativa (per tutte, Cass. pen. n. 19473/2005).

Quanto al fondamento tecnico-giuridico della scriminabilità, esso è stato dalla dottrina e dalla giurisprudenza penalistica, alternativamente individuato nell'esercizio del diritto *ex art. 51 c.p.c.*, nel consenso dell'avente diritto *ex art. 50 c.p.c.*, o in una scriminante tacita, possibile perché si tratta di analogia in *bonam partem (ex pluribus*, cfr. Cass. pen. n. 44306/2008, Cass. pen. n. 39204/2003, Cass. pen. n. 34216/2003, Cass. pen. n. 24942/2001). Alla luce di tale impostazione, un noto Autore, citando l'insegnamento della Suprema Corte, ha spiegato che *“il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività a svolgere attività sportiva per il potenziamento fisico di giovani e meno giovani, e come tale tutelato dallo Stato, può consentire l'assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo all'integrità fisica”*.

Se, come detto, non è revocabile in dubbio l'esistenza della scriminante derivante dall'esercizio dell'attività sportiva violenta, più articolata e complessa è la questione relativa ai limiti di tale scriminante.

Invero, da una prima angolazione, si è al di fuori della tematica, ed il comportamento è pacificamente considerato reato doloso e fonte di illecito civile, se il fatto lesivo si concreta in un episodio commesso in collegamento di mera occasionalità con una gara sportiva. Lo svolgimento della gara può infatti essere solo la cornice dell'azione, volta dolosamente a cagionare lesioni all'avversario per ritorsione o per un risentimento personale (magari causato anche nella gara stessa, ma pur sempre precedente al momento della lesione e scollegato dall'azione di gioco): Cass. pen. n. 17923/2009, Cass. pen. n. 45210/2005, Cass. pen. n.

19473/2005, Cass. civ. n. 12012/2002, Cass. pen. n. 24942/2001, Cass. pen. n. 1951/1999.

Fuori dal caso dell'intenzionalità dolosa della lesione, va rilevato come il rispetto delle regole di gioco vale da solo a scriminare il comportamento violento (da ultimo, Cass. pen. n. 17923/2009). È vero infatti che alcune massime richiamano anche norme di prudenza e di diligenza per doppiare il generale riferimento al rispetto delle regole del gioco (ad esempio, Cass. civ. n. 12012/2002), ma d'altra parte non risultano pronunce che abbiano condannato l'imputato o il convenuto che

si fosse attenuto alle regole del gioco. Pertanto, il riferimento giurisprudenziale alle ulteriori regole di prudenza, rappresenta una sorta di valvola di sicurezza per improbabili casi di manifesto contrasto fra ordinamento sportivo e ordinamento generale, ovvero per ipotesi di altrettanto improbabili lacune nelle regole del gioco.

Posto allora che il rispetto delle regole del gioco consente di scriminare il comportamento, l'orientamento nettamente prevalente e qui pienamente condiviso, ritiene che la mera violazione delle regole del gioco non comporti automaticamente l'illegittimità del comportamento, essendo a tal fine comunque richiesto un *quid pluris* per configurare una responsabilità dell'agente. Pertanto, si risponde a titolo di colpa dell'evento cagionato, solo allorché il fallo posto in essere, pur se finalizzato all'attuazione del gioco, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di un pericolo serio dell'evento lesivo, da non essere compatibile cioè con le caratteristiche proprie del gioco: in tal modo, l'avversario viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio, cioè ad un rischio non consentito, sul presupposto che chi pratica sport accetta di esporsi, entro determinati margini di rischio, a certe tipologie di eventi che possono originare un danno (Cass. pen. n. 20595/2010, Cass. pen. n. 17923/2009, Cass. pen. n. 45210/2005, Cass. pen.

n. 19473/2005, Cass. civ. n. 20908/2005, Cass. civ. n. 20597/2004, Cass. pen. n. 19473/2005, Cass. civ. n. 12012/2002, Cass. pen. n. 24942/2001, Cass. pen. n. 8910/2000, Cass. pen. n. 1951/2009, Cass. pen. n. 2286/1999, Cass. civ. n. 1564/1997). In particolare, si ha superamento del cd. rischio consentito e dell'alea normale, ogniqualvolta venga posta coscientemente a repentaglio l'incolumità del giocatore avversario, il quale è legittimato ad attendersi comportamenti agonistici anche rudi, ma non violazioni del dovere di lealtà che si risolvano nel disprezzo per l'altrui integrità fisica (cfr. in particolare Cass. pen. n. 8910/2000, che parla di non punibilità nel caso di rispetto delle regole del gioco o di loro violazione "*entro i limiti dell'illecito sportivo*").

Riassuntivamente, quindi, deve parlarsi di responsabilità dolosa se l'intenzione è quella di ledere e lo stesso fallo di gioco non è che l'occasione per ledere; responsabilità colposa se vi è violazione di regolamento, il fallo è finalisticamente inserito in un'azione di gioco, ma esperito con modalità tali da superare il cosiddetto rischio consentito (sul punto, per la giurisprudenza di questo Tribunale, cfr. anche Trib. Piacenza sentenza 1/6/2010 n. 404/2010).

In particolare, con specifico riferimento alla responsabilità civilistica, i principali arresti giurisprudenziali in materia sono i seguenti:

- "*Il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la*

conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che

vi partecipano" (Cass. civ., Sez. II, 08/08/2002, n. 12012);

- *"L'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano. Ne consegue che i danni da essi eventualmente sofferti rientrano nell'alea normale ricadono sugli stessi" (Cass. civ., Sez. III, 27/10/2005, n. 20908);*

- *"In materia di risarcimento del danno conseguente a un infortunio sportivo, poiché la lesione dell'integrità fisica del giocatore ad opera di altro partecipante costituisce un'eventualità contemplata, va ritenuto che la responsabilità è esclusa se, pur in presenza di violazione della regola propria dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso; il nesso funzionale è escluso dall'impiego di un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano" (Cass. civ., Sez. III, 22/10/2004, n. 20597);*

- *"L'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti*

rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi" (Cass. civ., Sez. III, 20/02/1997, n. 1564).

b) Ciò esposto in linea di diritto, deve procedersi allo scrutinio dei fatti di causa, onde verificare se dagli stessi discenda o meno la responsabilità civilistica dedotta da parte attrice.

In fatto, si osserva allora che è pacifico come, nel corso di una partita di campionato di seconda categoria tra le squadre in cui militavano l'attore ed il convenuto, nel corso di un'azione di gioco, il Tamarri ha colpito con il proprio ginocchio il ginocchio del Lori, commettendo un fallo di gioco sanzionato dall'arbitro con una punizione a favore della squadra del Lori.

Ciò posto, parte attrice ha dedotto, ed ha richiesto di provare, l'esistenza di un vero e proprio comportamento doloso del Tamarri, asseritamente connotato dalla espressa volontà di "colpire duramente l'avversario" con "violenza e predeterminazione" (cfr. capitoli di cui ai punti 4 e 9 della memoria 5/12/2005), o quantomeno un comportamento colposo configurante un "illecito sportivo" per essere il fallo stato commesso con superamento del "cd rischio consentito" (pag. 2 citazione), ciò che, in tutta evidenza, se effettivamente provato, comporterebbe la responsabilità risarcitoria sulla base di quanto esposto *sub a*).

L'istruttoria svolta, però, non ha confermato la narrativa attorea, e pertanto la domanda risarcitoria non può essere accolta.

Invero, con riferimento al preteso elemento soggettivo del dolo finalizzato a ledere intenzionalmente l'integrità fisica del Lori, è ben vero che trattasi di circostanza lumeggiata da una parte della deposizione del teste Demaldé, compagno di squadra del Lori (*"secondo me nel Tamarri c'era premeditazione"*); ma è altrettanto vero che trattasi di circostanza radicalmente esclusa dalle altre risultanze

istruttorie, ed in particolare dal teste Villa, dirigente della squadra del Tamarri (*"non è assolutamente vero... escludo che il Tamarri abbia voluto colpire con violenza e predeterminazione il Lori... non è assolutamente vero"*) e dal teste Guarnieri, allenatore del Tamarri (che con decisione ricorda essersi trattato di *"fallo ordinario"*).

In ogni caso, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo di intenzionalità dolosa preordinata a ledere l'avversario, appare dirimente la valutazione del fallo effettuata dall'arbitro nell'immediatezza dei fatti, posto che l'arbitro stesso non solo non ha

espulso il Tamarri, ciò che avrebbe certamente fatto laddove avesse ravvisato una volontà lesiva del Lori; ma addirittura nemmeno lo ha ammonito, ciò che avrebbe comunque fatto nel caso di fallo ca. antisportivo o comunque particolarmente rude (cfr. referto arbitrale, prodotto in causa ex art. 201 c.p.c.)

La circostanza che il fallo commesso dal Tamarri neppure sia stato sanzionato dall'arbitro con un'ammonizione, consente poi anche di ragionevolmente escludere che le modalità del fallo stesso siano tali da integrare il comportamento colposo travalicante il cosiddetto rischio consentito, tramite un gesto atletico di particolare violenza od imprudenza, sleale o tale da mettere coscientemente a rischio l'incolumità dell'avversario (si ribadisce che il teste Guarnieri parla di *"fallo ordinario... non era una situazione così grave da rimanere impressa"*). Parimenti, deve ritenersi che il fallo non era slegato dal contesto sportivo, posto che lo scontro è avvenuto nel pieno di un'azione di gioco, atteso che il Lori aveva il possesso palla ed Tamarri lo stava contrastando (cfr. deposizione teste Villa in risposta al capo 3).

Conclusivamente, quindi, deve ritenersi che non sia stata raggiunta né la prova dell'esistenza di un comportamento doloso finalizzato a ledere l'integrità

fisica dell'avversario, né la prova del superamento del cosiddetto rischio consentito nell'ambito della normale alea derivante dalla partecipazione all'attività sportiva.

Consegue che nessuna responsabilità risarcitoria può essere ascritta al convenuto.

c) In ragione di tutto quanto sopra, la domanda va rigettata.

Nonostante la piena soccombenza attorea, l'estrema complessità, in fatto ed in diritto, della materia trattata, consente di ritenere integrati i "giusti motivi" ex art. 92 comma 2 c.p.c. *ratione temporis* vigente, per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Piacenza, 15/11/2011

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI